

## **DELIBERA N. 108/12/CONS**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TOSCANA TV S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TOSCANA TV”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio dell’8 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 3, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del 17 ottobre 2011 n. 21/11/DIC/UDIS – PROC. 49/PR della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 25 ottobre 2011, a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta in data 6 maggio 2011 (prot. n. 21676), con il quale è stata contestata alla società Toscana TV S.r.l, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Toscana TV*”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2 e 3 del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver diffuso, nell’ambito di un telegiornale sportivo, immagini salienti di un incontro calcistico superando il limite delle 48 ore successive alla conclusione dell’evento, e per aver trasmesso immagini salienti e correlate riferite ad una partita del campionato di Serie A per un tempo pari a circa 4 minuti, nel corso di un programma di approfondimento sportivo. In particolare, si rilevava che:

- durante il telegiornale sportivo denominato “*Lo sport*” andato in onda in data 19 marzo 2011 a partire dalle ore 19.33 e condotto da Massimiliano Martini, nell’ambito di un servizio di Carlo Carotenuto, sono state trasmesse, dalle ore 19.37 circa alle ore 19.39 circa e, in replica, dalle ore 21.11 circa, immagini salienti per una durata di circa due minuti relative all’incontro Chievo Verona - Fiorentina, disputato in data 13 marzo 2011, valevole per la 29<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie A Tim 2010/2011;
- nel corso del programma di approfondimento sportivo “*30° minuto*”, andato in onda in data 21 marzo 2011 a partire dalle 21.16, condotto da Simone Pagnini, sono state ripetutamente trasmesse immagini salienti e correlate dello stesso incontro Fiorentina – Roma, disputato il 20 marzo 2011, per una durata complessiva di circa 4 minuti. Nell’ambito della discussione sull’esito della partita della Fiorentina, infatti, il conduttore e gli ospiti in studio commentano l’arbitraggio e la prestazione degli atleti in campo utilizzando le immagini tratte dalla partita. In particolare, vengono trasmesse immagini relative alle azioni più importanti ed ai gol della gara dalle 21.20 circa alle 21.24 circa, con commento di Luca Cellini e Carlo Carotenuto e dell’ex giocatore Giammatteo Mareggini, presenti in studio. Inoltre, nel corso della trasmissione vengono ripetutamente riproposte con brevi intervalli le immagini salienti dell’incontro accompagnate dal commento tecnico degli ospiti (circa alle ore 21.26, 21.27, 21.28, 21.29 e

21.30), ricorrendo altresì al fermo immagine ed alla trasmissione al rallentatore per favorire un'analisi più approfondita delle diverse azioni e dell'operato arbitrale. Alle 21.38 circa, per due minuti, vengono altresì trasmesse immagini correlate riprodotte la fine dell'incontro e l'uscita delle squadre dal campo che, secondo quanto dichiarato dal conduttore Pagnini, sono state riprese da Carlo Carotenuto, presente sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze, con "... *la sua telecamerina d'assalto...*". La trasmissione termina alle ore 22.39 circa; il conduttore, nel salutare il pubblico, rinnova l'appuntamento per la settimana successiva "*Noi ci rivediamo lunedì prossimo, 21.15*";

PRESO IN ESAME quanto dedotto dalla società Toscana TV S.r.l. nella nota trasmessa all'Autorità in data 31 maggio 2011 (prot. n. 27319), mediante la quale, garantendo di aver sempre profuso il massimo impegno per il rispetto della normativa vigente, la società afferma che sin dall'inizio del Campionato di Serie A Tim 2010/2011, "*Toscana TV*" ha ottenuto l'accesso alle immagini inerenti le partite da parte di "INFRONT" alle condizioni previste, con attribuzione della propria *password* di accesso e sostiene inoltre che il programma "*Toscana Goal*", trasmesso dall'emittente e già oggetto di segnalazione, deve essere qualificato come edizione domenicale del telegiornale sportivo;

SENTITA la società in audizione, in data 20 novembre 2011 durante la quale ha rappresentato preliminarmente di non aver ritenuto di procedere alla conclusione di un contratto con la Lega Nazionale Professionisti Serie A per la stagione calcistica 2010/11 a causa dell'eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto, nonché in ragione della tipologia di prestazione offerta, manifestamente sproporzionata rispetto alle reali necessità delle emittenti locali, radicate territorialmente e conseguentemente interessate ai diritti di utilizzo delle immagini relative alle competizioni di un numero ristretto di squadre. In merito alla contestata presunta violazione commessa in data 19 marzo 2011 nell'ambito del telegiornale sportivo "*Lo sport*", la Società evidenziava che il format del programma prevede che nel corso del telegiornale sportivo, al fine di accompagnare il servizio giornalistico che anticipa la futura partita di campionato, vengono abitualmente trasmesse immagini relative agli allenamenti infrasettimanali della Fiorentina e che, nel corso della già riportata edizione del telegiornale del 19 marzo, solo a causa di un errore materiale sono state mandate in onda immagini relative ad un incontro calcistico del 13 marzo 2011, realizzando così la contestata violazione. Per quanto concerne poi la presunta violazione relativa al programma informativo/di approfondimento, la Società chiariva che, a giudizio dell'emittente, esso rientra nella qualificazione di programma di informazione con responsabilità analoga alla testata giornalistica in quanto, pur non presentando la caratteristica della quotidianità, offre un servizio informativo curato da giornalisti professionisti e con caratteristiche simili ad un telegiornale sportivo;

VISTE le memorie integrative presentate in data 27 dicembre 2012 ( prot. n. 72039), nelle quali la Società asserisce che la trasmissione di immagini salienti all'interno di un telegiornale sportivo superando il limite delle 48 ore successive alla

conclusione dell'evento è avvenuta a causa di un errore materiale del tecnico addetto al montaggio, determinato da problemi connessi alla marcatura dei file contenenti le immagini e da un concomitante malfunzionamento del sistema. A supposto di quanto affermato, la Società ha prodotto copia di quattro servizi giornalistici tratti dall'archivio dell'emittente, relativi ad edizioni del telegiornale precedenti all'audizione della società presso l'Autorità, dalla visione dei quali risulta che abitualmente il servizi vengono montati utilizzando immagini relative agli allenamenti delle squadre di calcio e non agli incontri. La Società produce altresì una dichiarazione della società proprietaria del software che gestisce il sistema di emissione che ha provocato il malfunzionamento nella quale si rende conto della dinamica dell'avvenuta erronea sostituzione dei file di immagini.

Per quanto riguarda invece la violazione del divieto di trasmissione di immagini salienti e correlate all'interno di un programma di approfondimento sportivo in mancanza di titolarità di specifici diritti, anch'essa oggetto di contestazione, la società non ha esposto motivi a difesa.

In ragione di quanto esposto, la Società ha chiesto l'archiviazione del procedimento unicamente in relazione alla contestata violazione commessa nell'ambito del telegiornale sportivo;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla Società in quanto la stessa non ha fornito elementi sufficienti ad escludere la sussistenza di un nesso causale che la esoneri dalla responsabilità dell'evento verificatosi, non essendo la condotta da questa tenuta priva di quella volontarietà e di quella coscienza indefettibilmente richieste dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'evidente incompatibilità tra causalità e casualità. L'evento realizzato, infatti, non si è verificato a causa di una serie di circostanze accidentalmente ed eccezionalmente tra loro combinate e concatenate, che hanno determinato un evento-conseguenza non voluto dalla Società, del tutto imprevisto ed imprevedibile, tale da assurgere a caso fortuito. Secondo quanto dichiarato, i fatti che hanno determinato l'evento integrante la fattispecie oggetto di contestazione sono ascrivibili a negligenza ed imperizia della Società: quest'ultima, consapevole di avere la contestuale possibilità di uso di immagini lecitamente utilizzabili (quali quelle relative agli allenamenti delle squadre di calcio) e di immagini che al contrario non avrebbero dovuto essere nella disponibilità dell'operatore, in quanto relative ad incontri disputati diversi giorni prima della data di trasmissione del telegiornale (superando quindi il limite consentito delle 48 ore successive alla conclusione dell'evento), ha ommesso di porre in essere le cautele necessarie ad evitare l'errore, ad esempio disponendo di non conservare immagini non più utilizzabili ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, con conseguente addebito della responsabilità nei confronti della Società stessa. Secondo l'articolo 45 del codice penale, infatti, solo il caso fortuito costituisce causa di esclusione della punibilità dell'agente, in quanto ostativo all'affermazione della responsabilità dello stesso. Tale principio appare applicabile *in subiecta materia*, come pacificamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza (così *ex multis*: Cass. Sez. II, 25 luglio 2000, n. 9738: "*il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati nella legge*

689/81, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'articolo 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente") e in tal senso si è, altresì, orientata l'Autorità in precedenti pronunce sempre in materia di normativa relativa ai diritti audiovisivi sportivi.

La documentazione prodotta dalla Società a supporto delle proprie deduzioni difensive non conduce ad escludere la responsabilità della stessa, in quanto la circostanza che abitualmente il telegiornale sportivo dell'emittente trasmetta servizi corredati da immagini degli allenamenti non può costituire prova del fatto che in altre occasioni non si sia verificato lo scambio fra il file contenente le immagini lecitamente utilizzabili e quello riportante immagini ormai inservibili. Si ritiene peraltro che la dichiarazione della società proprietaria del software che gestisce il sistema di emissione che ha provocato il malfunzionamento, nella quale si rende conto della dinamica dell'avvenuta sostituzione dei file di immagini, non possa costituire un elemento utile a considerare l'evento oggetto di contestazione come determinato da caso fortuito;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *“Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) e m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il*

*limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno”;*

RILEVATO che il telegiornale sportivo intitolato “*Lo sport*”, andato in onda in data 19 marzo 2011 dalle ore 19.33, alle ore 19.37 ha trasmesso immagini salienti dell'incontro Chievo Verona - Fiorentina, disputato in data 13 marzo 2011, superando il limite delle 48 ore successive alla conclusione dell'evento stabilito dall'art. 3, comma 2, del Regolamento menzionato;

RILEVATO che il programma “*30° minuto*” non appare qualificabili come telegiornale o telegiornale sportivo, stante la specifica definizione contenuta all'art. 1, comma 1, della delibera n. 405/09/CONS che qualifica, alla lett. i), il “*telegiornale*” quale “*trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite*” e, alla lett. l), il “*telegiornale sportivo*” quale “*trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite*”, dal momento che la trasmissione in oggetto non ha, invero, caratteristiche riconducibili ad una testata giornalistica sportiva, quanto, piuttosto, ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza settimanale, come attestano le parole del conduttore in chiusura della diretta del 21 marzo 2011 alle ore 22.39 circa, sopra riportate, qualificazione peraltro confermata dal registro programmi dell'emittente stessa;

RILEVATO che il programma di approfondimento sportivo “*30° minuto*” dell'emittente “*Toscana TV*” trasmesso il 21 marzo 2011 dalle ore 21:18 circa alle 22.40 circa, ha trasmesso immagini salienti e correlate riferite al medesimo incontro Fiorentina - Roma, disputatosi il 20 marzo 2011, per un tempo pari a circa 4 minuti, e dunque in ogni caso superiore al limite consentito per i telegiornali pari a 3 minuti, in un programma diverso dal telegiornale, integrando la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Toscana TV S.r.l. deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata. Per poter accedere al pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81, la società destinataria del presente provvedimento che versi in comprovate condizioni economiche disagiate può farne richiesta all'Autorità nel termine di 10 giorni dalla notifica della presente delibera, a pena di decadenza dal beneficio;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Toscana TV S.r.l., c.f. 00222070526, con sede legale in via Lepanto, 13, 59100, Prato, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Toscana TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto/28);

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 108/12/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 108/12/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La presente delibera è notificata alla società Toscana TV S.r.l., c.f. 00222070526 e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 8 marzo 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola